

piano tecnico - finanziario di quelle strutture che hanno consentito la realizzazione dei lavori di quella categoria, dal momento che l'istruttoria della SOA all'interno dell'impresa è un'eventualità, ossia è l'espressione di una facoltà nell'esercizio del potere verificativo, non di un obbligo.

La giurisprudenza minoritaria affermatasi - se sul terreno dei rapporti di lavoro è stata considerata idonea a dar sfogo a meccanismi di frode alla legge - diviene sul terreno delle imprese controllate potenzialmente ancora più lesiva, ed innesca fatalmente meccanismi di obliterazione delle verifiche vulnerandone l'effettività.

La vicenda AXSOA non è null'altro che la conferma dell'idoneità tecnico - giuridica del tipo contrattuale menzionato a consentire procedure di controllo del tutto apparenti e ben remunerate in un contesto in cui la SOA si raccorda da un lato con l'Autorità di Vigilanza, e dall'altro raccoglie dal mercato dei potenziali concorrenti flussi finanziari tutt'altro che asettici, e sorretti, viceversa, dalla causale giustificativa dell'intermediazione per l'acquisto fittizio di rami d'azienda.

La SOA diviene intermediario di acquisti fittizi, e, lungi dall'essere scevra e imparziale, drena denaro dai suoi interlocutori assicurando copertura documentale ed operando con un collegamento con l'Autorità di Vigilanza la cui conformità al sistema normativo è tutta da verificare.

Tutto questo, però, appartiene alla prassi degenerativa in concreto accertata con riguardo ad AXSOA, e di cui meglio si parlerà nella disamina dei fatti, mentre quello che appare in questa sede pertinente è segnalare la inidoneità del sistema della cessione del ramo d'azienda, nella dimensione allargata che oggi la giurisprudenza gli riconosce, a consentire una corretta qualificazione delle imprese acquirenti ai fini della partecipazione alle gare.

Non pare fuor di luogo segnalare che se la cessione del ramo d'azienda continua ad atteggiarsi, secondo l'evoluzione civilistica che registra gli orientamenti del mercato e li fa propri, come modificazione soggettiva della titolarità di un bene evanescente, dinamico e non statico, connotato da qualifiche immateriali, quali l'avviamento, o integralmente immateriale (avviamento e know how), allora occorre che il controllo delle SOA in questo caso divenga effettivamente istruttorio e ispettivo: sulle strutture; sulle consistenze patrimoniali; sulle competenze tecniche del personale dell'impresa.



Occorre, in altri termini, una modifica legislativa, che, preso atto di un'evoluzione giurisprudenziale civilistica che, come si accennava, è specchio del concreto atteggiarsi del mercato, sottragga le imprese controllate e sottoposte a qualificazione SOA, nel caso in cui la loro collocazione dipenda dall'acquisizione di un ramo d'azienda, a verifiche meramente cartacee ed evanescenti che vanificano non solo la funzione degli organismi, ma anche quella dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, che con essi deve raccordarsi per assicurare unitarietà e coerenza al sistema di controllo.

.....

Le indagini e i fatti di reato emersi.


L'indagine del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria nella sua componente Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Tutela Mercati si connota per completezza e tecnicismo.

La ricostruzione è analitica ed oggettiva, e consente piena garanzia degli indagati sul piano della contestazione funzionale all'effettività del contraddittorio sin dalla fase della cautela personale.

Cionondimeno le considerazioni del Giudice ripercorrono anche i dati fattuali ricostruiti dall'accusa, per evidenziare la loro immediata correlazione con le scelte di cautela demandate all'organo terzo.

AXSOA S.p.A. è una società esercente la funzione di certificazione, mediante l'adozione delle attestazioni di qualificazione ai sensi del D.P.R. 34/2000 sostituito dal D.P.R. 207/2010, aventi la tipologia concettuale di una prestazione contrattuale che si eroga, però, in ossequio alla voluta legis, nella forma dell'atto pubblico, autorizzata con provvedimento nr. 41 dell' 8 febbraio 2001 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La riconduzione della società al tipo speciale delle SOA avrebbe dovuto imporre una contrattazione in regime vincolato, tesa a rendere all'impresa istante – e perciò con AXSOA contraente – una procedura di verifica trasparente, lontana da ogni traffico commerciale che potesse inquinare la funzione di



controllo. La prestazione dedotta in contratto – in regime di obbligo legale a contrarre, come più volte si è detto, e significativa regolamentazione tariffaria – è per la SOA una attestazione valutativa, da compiersi con i doveri e le prerogative della pubblica funzione, ossia con terzietà, imparzialità, correttezza, così da garantire non solo l'impresa contraente – richiedente, ma l'ente pubblico – stazione appaltante; i soggetti concorrenti; il mercato delle prestazioni destinate agli enti pubblici.

Al contrario, AXSOA ha esercitato dirette mediazioni, o, peggio alienazioni in favore dei suoi interlocutori contrattuali, poi atteggiandosi ad imparziale organo di valutazione degli acquisti da essa stessa propiziati in termini di idoneità a determinare l'adeguatezza dell'impresa a concorrere a pubblici appalti, secondo quanto si richiede ex lege in forma variabile, a seconda dei singoli lavori da realizzarsi.

I flussi finanziari percepiti, dunque, nulla avevano a che fare con le attestazioni richieste, sicché, in sintesi, AXSOA ha conseguito vantaggi e utilità in forma collaterale, e strumentale ad orientare i controlli stessi, a cui erano contestuali, con conseguente fondata evocazione dei tipi criminosi della corruzione e del falso, realizzati in maniera seriale all'interno di un sistema.

Di fronte alla domanda di mercato tesa all'acquisizione dell'attestazione di qualificazione per partecipare a gare pubbliche da parte di soggetti privi dei requisiti di legge, CALCAGNI – che è dominus reale di AXSOA – e i suoi collaboratori acquisivano, a nome di società a loro riconducibili, rami d'azienda di società già titolari delle attestazioni di qualificazione o comunque aventi i requisiti per ottenerla, per poi rivenderli con un considerevole sovrapprezzo agli originari richiedenti.

Le società acquirenti, in realtà, rimanevano prive dei requisiti oggettivi previsti dalla norma, in quanto l'acquisto dei rami aziendali si risolveva nel formale conseguimento di requisiti meramente cartolari, a fronte di una sostanziale controprestazione economica, che si aggiungeva ai versamenti con la fittizia causale di saldo delle prestazioni di verifica SOA.

Il meccanismo si snodava attraverso il trasferimento di un “bene” definito impropriamente know-how aziendale (ma privo di reale contenuto) e di meri valori di bilancio, riferibili ai requisiti economici e tecnici necessari, ma senza l'effettiva

acquisizione di personale specializzato e di beni materiali e immateriali, funzionalmente organizzati e idonei per l'esercizio di un ramo d'azienda.

CALCAGNI e il suo gruppo poi garantivano alle imprese acquirenti dei vari rami d'azienda, sulla base dei requisiti derivanti dalle sopra indicate cessioni fittizie, le attestazioni di qualificazione dell'AXSOA S.p.A., senza che la società di attestazione ponesse in essere alcuna verifica effettiva sul possesso dei requisiti necessari.

Lo stesso prezzo pagato dal cessionario al soggetto cedente riconducibile ai collaboratori di avrebbe rappresentato, di fatto, il prezzo della corruzione associata alla violazione dei doveri d'ufficio, stante la fittizietà dell'operazione, e alla luce dei fatti accertati, deve attribuirsi identica causale corruttiva e illecita anche al saldo delle apparenti prestazioni SOA.

Non solo, cioè, le somme versate a titolo di intermediazione nella cessione del ramo d'azienda, o quelle versate a titolo di controprestazione, o prezzo del ramo d'azienda stesso, relative ad operazioni tutte compiute nell'orbita AXSOA, e poi sottoposte alla valutazione dell'organismo, sono corrisposte in ragione di titoli giustificativi fittizi, nel senso che non vi è stata intermediazione o non vi è stata cessione, ma la causale è quella della remunerazione dell'illecita attività dei pubblici ufficiali in ragione delle attività di artefazione compiute.

La contropartita dei versamenti corruttivi era per AXSOA spa il rilascio di attestazioni ideologicamente false, essendo ben noto a tutti i soggetti coinvolti, che la società beneficiaria dell'attestazione non avrebbe avuto realmente i requisiti economici e tecnici previsti dal D.P.R. 34/2000 sostituito dal D.P.R. 207/2010.

La riconduzione dell'attività a fatti sistematici di corruzione e falso in atto pubblico ; l'impegno del potere di controllo a fini di frode; il conseguimento di cospicui vantaggi, che costituiscono salda causale dell'organizzazione consentono di ricondurre l'occorso al tipo criminoso dell'associazione per delinquere.

CALCAGNI era promotore, organizzatore e capo dell'associazione, amministratore di fatto e proprietario occulto delle azioni, pur risultando solo impiegato di AXSOA S.p.A.; curava direttamente, ovvero in alcuni casi indirettamente attraverso COCCIA COLAIUTA Samantha e gli altri associati, le



operazioni di acquisto e rivendita delle cessioni di azienda o le intermediazioni nelle cessioni.

Seguiva, poi, all'interno dell'AXSOA tutte le fasi del rilascio delle false attestazioni di qualificazione; riceveva la gran parte dei proventi delle cessioni di azienda, già incassate dai collaboratori - associati che materialmente intervenivano nei contratti fittizi.

A ulteriore riprova della riferibilità a CALCAGNI dell'intera compagine societaria vi è il continuativo utilizzo da parte di lui, anche per spese personali, i conti correnti bancari di AXSOA S.p.A., oltre che di società e persone collegate.

SPINELLI Rosa era legale rappresentante dell'AXSOA spa, organizzatrice dell'associazione, provvedeva al rilascio delle false attestazioni di qualificazione, aveva, quindi, sotto le direttive del CALCAGNI, potere di firma e rilevanza esterna; mentre GIARDINO Michele, oggi deceduto, era il direttore tecnico, dominus, quindi, dell'istruttoria di cui organizzava, in ragione delle sue competenze, l'apparenza accertativa sul piano meramente documentale, e non reale.

Vi era poi il novero di coloro che ponevano in essere le compravendite o intermediazioni nell'acquisto dei rami d'azienda: COCCIA COLAIUTA Samantha; TORELLI Gianluca; COCCIA COLAIUDA Antonio; POGGI Fabrizio; SORVILLO Gino; PINARDI Luca; SNEIDER Andrea, taluni operanti quali persone fisiche, altri come rappresentanti legali di società satelliti dell'AXSOA e del CALCAGNI.

COCCIA COLAIUTA Samantha, dipendente dell'AXSOA e stretta collaboratrice di CALCAGNI, curava, sotto le direttive di CALCAGNI, le acquisizioni di rami d'azienda; le successive trattative per le cessioni dei rami di azienda in favore delle società richiedenti le attestazioni di qualificazione; le procedure amministrative interne all'AXSOA spa per il rilascio delle attestazioni; i rapporti con gli intermediari nelle cessioni

Alcuni partecipanti del sistema criminale operavano come si è detto come espressioni di compagni societarie o dietro lo schermo di esse: è il caso di TORELLI Gianluca, rappresentante legale della LAVORI GLOBAL SERVICE srl, e di POGGI Fabrizio, rappresentante legale della FP S.r.l., che acquistavano e poi cedevano, avvalendosi delle società da loro guidate, rami d'azienda - sempre su disposizione di CALCAGNI - in favore dei soggetti richiedenti le attestazioni di qualificazione.



COCCIA COLAIUDA Antonio, padre di COCCIA COLAIUTA Samantha; SORVILLO Gino curavano l'acquisto dei rami d'azienda, e poi la loro successiva cessione in favore delle società richiedenti le attestazioni di qualificazione.

PINARDI Luca, dipendente e socio dell'AXSOA, e SNEIDER Andrea, ex dipendente dell'AXSOA, svolgevano la medesima attività, in forma apparentemente esterna alla compagine aziendale, operando, però, proprio in ragione del loro inserimento organico, presente o pregresso, secondo le direttive di CALCAGNI ed insieme a COCCIA COLAIUTA Samantha.

Tutti davano specifiche destinazioni ai flussi finanziari conseguiti, mettendoli a disposizione di CALCAGNI, senza nulla trattenere per sé in forma diretta, ad onta dell'apparente esercizio di attività economico - commerciale intermediaria privata, il che costituisce non indizio, ma prova insuperabile della sussistenza dell'associazione e della riconducibilità dell'intera attività a CALCAGNI .

Quanto appena affermato, a descrivere la compagine associativa, emerge da precise fonti di prova, e segnatamente dall' informativa GDF del 20/12/2012; dalla mail inoltrata da CALCAGNI a Orietta BIGONZI, nella quale il CALCAGNI rivendica di aver concluso circa 1500 cessioni di rami di azienda (all. 23 informativa GDF del 9/10/2012); nell' informativa GDF del 2/7/2012 con sequestro di centinaia di atti di cessione di rami di azienda effettuato presso l'AXOSA; nelle s.i.t. di GEOMETRANTE Cinzia sull'acquisto e rivendita di rami di azienda (all. 6 informativa GDF del 2/8/2012), nelle s.i.t. di ZURRI Umberto sulla costituzione di una società avente lo scopo di acquisto e rivendita di rami di azienda su incarico di COCCIA COLAIUTA Samantha (all. 9 informativa GDF del 2/8/2012).

Gli atti di prova storica appaiono credibili e riscontrano le acquisizioni documentali altrettanto univoche.

Nei capi da B) a Q) e nel capo A1) dell'imputazione sono contestati fatti di corruzione e susseguente falsificazione realizzati in forma seriale, e la sistematicità dell'illecito – sebbene non indispensabile ai fini dell'associazione per delinquere – è tuttavia in concreto, quando ricorre, come nel caso in questione, un indice sicuro della sussistenza dell' organizzazione criminale.



La vicenda delinea uno schema consolidato: **la ricezione del denaro** avviene – come desumibile dalla ricorrenza dei cedenti o degli intermediari nelle cessioni; dal dichiarato testimionale di volta in volta acquisito; dalla destinazione dei flussi finanziari ricostruiti in forza dagli accertamenti bancari – **da parte di CALCAGNI Mario, dominus occulto di AXSOA**, ma quale remunerazione delle attività svolte, in concorso tra loro, da SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di pubblici ufficiali - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006.


I due agivano in collaborazione con soggetti operanti all'interno della compagnie sociale ovvero ad essa collegati da consolidati e fittizi rapporti commerciali o di mediazione, per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio in seno alla AXSOA S.p.A., rappresentato dal rilascio dell'attestazione di qualificazione in assenza dei requisiti di legge.

L'accettazione della promessa e la ricezione del denaro avevano un formale titolo giustificativo nel compenso per l'intermediazione fittizia del ramo d'azienda o nella contropartita dovuta per la cessione parimenti fittizia del ramo , ed erano, invece , la remunerazione del falso in atto pubblico rappresentato dall'attestazione valutativa abilitante all'inserimento dell'impresa in classi legittimanti la partecipazioni a gare d'appalto ai sensi del DPR nr 34/2000, come modificato dal DPR nr. 207/2007, in assenza dei requisiti di legge.

I capi d'imputazione sub B) – Q) e A1) delineano un collaudato meccanismo operativo, attestato sulla commissione seriale di fatti di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e di falso in atto pubblico.

SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele rivestono rispettivamente le qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA S.p.A. società esercente la funzione di certificazione e competente per il rilascio dell'attestazione di qualificazione per la partecipazione a gare pubbliche, ai sensi del D.P.R.34/2000 e poi del D.P.R. 207/2010 – attestazione avente natura di atto pubblico.

La società in parola è stata autorizzata con provvedimento nr. 41 dell'8 febbraio 2001 dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. CALCAGNI Mario, pur risultando mero impiegato dell'AXSOA S.p.A. come più volte si è detto, è in realtà dominus occulto della società, proprietario delle azioni e amministratore di fatto; mentre COCCIA COLAIUTA Samantha sua diretta ed indispensabile collaboratrice.




Il ruolo di acquistare e poi cedere rami d'azienda in favore delle società richiedenti le attestazioni di qualificazione grava su TORELLI Gianluca ; COCCIA COLAIUDA Antonio; POGGI Fabrizio; SORVILLO Gino; PINARDI Luca; SNEIDER Andrea.

Il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio così come la qualificata artefazione degli esiti di indagine sulle società richiedenti deve ricollegarsi a due pubblici ufficiali, ossia a SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele, rispetto ai quali intervengono, di volta in volta, con ruolo di concorrenti nel reato proprio, in forma di istigatori o materiali cooperatori, tutti i soggetti richiamati nelle imputazioni formulate come reati – fine constituenti l'oggetto sociale e il core business dell'impresa.


Così, con riguardo ai capi B) e C); D) e E); F) e G); H) e I); J) e K); L) e M); N) e O); P) e Q), SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele, siccome firmatari dei provvedimenti finali adottati in assenza dei requisiti di legge, e perciò in violazione dei doveri d'ufficio, **agiscono con la qualifica essenziale ai tipi criminosi della corruzione e del falso, mentre molti altri soggetti, di volta in volta concorrenti con diversificate attività**, pur privi dello status ora detto, **collaborano** alla realizzazione degli illeciti profitti, **in forma di concorso dell'extraneus**, acquisendo i rami d'azienda, intermediando per la loro cessione, istruendo le relative pratiche all'interno di AXSOA S.p.A, a seconda dei vari ruoli di volta in volta ricoperti.

Il complesso delle attività si riduce all'elaborazione di uno scudo cartaceo e documentale privo di qualsivoglia effettività, e tendente a legittimare la partecipazione delle imprese coinvolte a gare ed appalti pubblici involgenti specifiche qualità soggettive e consistenze oggettive in realtà inesistenti: è l'elusione, o meglio l'obliterazione di una normativa vincolistica posta a tutela dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni attraverso il ricorso sistematico alla corrutela e al falso; è il saldo ufficializzato di somme percentuali per ottenere la partecipazione a gare pubbliche, ciò che legittimamente induce – in una con gli apporti probatori in atti – ad ipotizzare livelli elevati della corruzione.

Risultano **variabili le somme** di volta in volta versate per il cosiddetto acquisto dei rami d'azienda : **euro 60.000,00, capi B) e C) per conto di ANDROMEDA s.r.l.** (CARRUS Gianluca salda per intermediazione a FP srl di POGGI Fabrizio, per la cessione da EDILSANTINI srl in concordato preventivo fallimentare a



ANDROMEDA srl, sicchè la sequenza dei passaggi è da EDILSANTINI srl ad ANDROMEDA srl con mediazione a FP di POGGI Fabrizio); **euro 130.000,00, capi D) e E) per conto di ANDROMEDA s.r.l.** (CARRUS Gianluca salda per acquisto di ramo d'azienda già appartenente alla LUCIO RUSSO GEOMETRA srl acquistato da COCCIA COLAIUDA Antonio, sicchè la sequenza dei passaggi è da LUCIO RUSSO GEOMETRA srl a COCCIA COLAIUDA Antonio a CARRUS per conto di ANDROMEDA srl); **euro 240.000,00, capi F) e G) per conto di CIOTOLA Eugenio S.p.A.** (CIOTOLA Eugenio salda per acquisto di ramo d'azienda già appartenente alla SGD Costruzioni srl acquistato da COCCIA COLAIUDA Antonio, sicchè il passaggio è da SGD Costruzioni srl a COCCIA COLAIUDA Antonio a CIOTOLA Eugenio); **euro 150.000,00 capi H) e I) per conto di D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO COSTRUZIONI srl** (D'AGOSTINO Angelo Antonio salda per acquisto di ramo d'azienda della FP srl rappresentata da POGGI Fabrizio, all'esito di accordi preliminari intrattenuti con COCCIA COLAIUTA Samantha e PINARDI Luca, sicchè il passaggio è da FP srl a D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO COSTRUZIONI srl); **euro 200.000,00 capi J) e K) per conto di LA REGENTE srl** (CICCARELLA Berardino salda per acquisto di ramo d'azienda della FP srl rappresentata da POGGI Fabrizio, ramo in realtà non alienabile in relazione alla vendita effettuata a D'AGOSTINO Angelo Antonio con la collaborazione di COCCIA COLAIUTA Samantha e PINARDI Luca, sicchè il passaggio è da FP srl a LA REGENTE srl, e non è effettuabile per la precedente cessione da FP srl a D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO COSTRUZIONI srl); **euro 700.000,00 capi L) e M) per conto di SALCEF S.p.A.** (MAIORANA Emanuela salda per acquisto di ramo d'azienda di SORVILLO Gino, che lo aveva acquistato da APPALTI E COSTRUZIONI srl, con la collaborazione nelle due fasi di vendita – contratto preliminare e definitivo – di COCCIA COLAIUTA Samantha e CALCAGNI Mario, sicchè il passaggio è da APPALTI E COSTRUZIONI srl a SORVILLO Gino a MAIORANA Emanuela); **euro 100.000,00, capi N) e O) per conto di CCC COSTRUZIONI CIVILI CERASI S.p.A.** (CERASI Luca salda per acquisto di ramo d'azienda di SORVILLO Gino, che lo aveva acquistato da APPALTI E COSTRUZIONI srl, con la collaborazione nella vendita di CALCAGNI Mario, sicchè il passaggio è da APPALTI E COSTRUZIONI srl a SORVILLO Gino a CERASI Luca per conto di CCC COSTRUZIONI CIVILI CERASI S.p.A.); **euro 150.000,00 capi P) e Q) per conto di ANDROMEDA s.r.l.** (CARRUS Gianluca salda per acquisto di



ramo d'azienda di TORELLI Gianluca acquistato da N TECH srl, sicchè il passaggio è da N TECH srl a TORELLI Gianluca, e quindi a CARRUS Gianluca per conto di ANDROMEDA srl).

Un'ulteriore ipotesi di falso legata a fittizie cessioni di ramo d'azienda si ravvisa nei capi P); Z) e A1) della formulata imputazione.

L'operazione illecita in essi prevista deve riscontrarsi nei termini di seguito descritti.

In data 31.5.2011 TORELLI Gianluca aveva ceduto a CARRUS Gianluca – che agiva per conto di ANDROMEDA s.r.l., più volte comparsa nell'indagine – un ramo d'azienda da lui precedentemente acquisito da N TECH srl: la trattativa era stata svolta integralmente da CALCAGNI; il contratto stipulato con rogito notarile da TORELLI.

Nonostante il ramo d'azienda citato fosse stato acquistato da N TECH srl in forma fittizia (senza acquisizione di personale specializzato e di beni materiali e immateriali, funzionalmente organizzati e idonei per l'esercizio di un ramo d'azienda), e nonostante esso fosse stato già ceduto all'ANDROMEDA srl (31.5.2011), TORELLI, simulava un'ulteriore vendita del medesimo ramo d'azienda alla VM srl.

Ciò accadeva nonostante il ramo d'azienda in parola fosse ormai per TORELLI non più alienabile, siccome già ceduto per altra illecita operazione ad ANDROMEDA srl.

L'operazione di rivendita richiedeva il concorso con il perito del Tribunale ROTOLI, che in occasione della vendita a VM srl faceva risultare la sussistenza in capo a TORELLI Gianluca dei requisiti economici e tecnici di cui al DPR 207/2010.

Il primo passaggio, quindi, è avvenuto da N TECH srl a TORELLI Gianluca, e quindi a CARRUS Gianluca per conto di ANDROMEDA s.r.l.

Il secondo passaggio era operato da TORELLI Gianluca – che non aveva in realtà più la disponibilità del ramo siccome già ceduto a CARRUS Gianluca, operante per conto di ANDROMEDA srl – in favore di VM SRL, con perizia di stima di ROTOLI, che dava atto della titolarità del ramo da parte di TORELLI, titolarità, invero non più esistente.

Infine, vi era un ulteriore passaggio, fittizio siccome fondato su un antecedente artefatto, da VM SRL a 2G di CANGEMI SRL

L'ulteriore alienazione da VM srl a 2G di CANGEMI srl ha consentito un'ulteriore falsa attestazione di qualificazione da parte di AXSOA S.p.A, nelle persone di SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele, già consapevoli del passaggio TORELLI – ANDROMEDA srl, e quindi dell'illecita circolazione di prerogative e qualità da VM srl a 2G di CANGEMI srl.

Alla disamina delle vicende modificative della proprietà dei rami d'azienda, ossia delle cessioni serialmente operate all'ombra della SOA, dei meccanismi contrattuali di volta in volta attivati, frequentemente attraverso il ricorso a serie negoziali connotate da frode alla legge, segue la ricostruzione della ricorrenza dei soggetti coinvolti nelle varie operazioni, che è ad un tempo sintomo della fittizietà negoziale, sotto il profilo civile, e della riconducibilità delle singole figure ad un organigramma criminoso, dedito alla professionale arte fazione, sotto il profilo penale.

La ricorrenza delle figure e dei ruoli non è da sottovalutarsi, anzi riveste rilievo probante non valicabile a supporto della tesi della fittizietà delle cessioni, e, soprattutto, della fittizietà delle attestazioni valutative ed abilitative AXSOA.

CARRUS Gianluca, per conto di ANDROMEDA srl, compare come **acquirente** nelle operazioni sub B) e C); sub D) e E); sub P) e Q).

FP srl di POGGI Fabrizio è **società beneficiaria di intermediazione** nell'operazione sub B) e C); è **società che aliena**, con la cooperazione di COCCIA COLAIUTA Samantha e PINARDI Luca, il ramo d'azienda acquisito da D'AGOSTINO Angelo Antonio, per conto di D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO COSTRUZIONI srl nell'operazione sub H) e I); è **società che aliena il ramo d'azienda** acquisito da CICCARELLA Berardino per conto di LA REGENTE srl nell'operazione sub J) e K), ramo d'azienda **non alienabile** siccome già ceduto a D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO COSTRUZIONI srl.

COCCIA COLAIUDA Antonio è **alienante** in favore di CARRUS Gianluca del ramo d'azienda da lui acquisito dalla LUCIO RUSSO GEOMETRA srl nell'operazione sub D) e E); è alienante in favore di CIOTOLA Eugenio del ramo d'azienda da lui acquisito dalla SGD COSTRUZIONI srl nell'operazione sub F) e G)



COCCIA COLAIUTA Samantha ; CALCAGNI Mario intervengono come cooperanti alla vendita nelle operazioni sub L) e M); e N) e O).

Inevitabile corollario dell'esercizio professionale e organizzato di una simile attività delinquenziale sono i capi A) e R) della formulata imputazione.

Quanto al capo A), i fatti delineano l'organigramma di un'associazione per delinquere strutturata in forma di sistema, e incentrata sull'attività dell'AXSOA S.p.A., società esercente la funzione di certificazione, mediante l'adozione delle attestazioni di qualificazione ai sensi del D.P.R. 34/2000 sostituito dal D.P.R. 207/2010, aventi natura di atto pubblico, autorizzata con provvedimento n. 41 dell' 8 febbraio 2001 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In una prima fase, avendo l'AXSOA spa clienti che necessitavano di acquisire l'attestazione di qualificazione per partecipare a gare pubbliche ed essendo privi dei requisiti di legge, gli associati acquistavano sul mercato, a nome di società a loro riconducibili, rami d'azienda di società già titolari delle attestazioni di qualificazione o comunque aventi i requisiti per ottenerla, per poi rivenderli con un considerevole sovrapprezzo agli originari richiedenti.

Le società acquirenti, in realtà, rimanevano prive dei requisiti oggettivi previsti dalla norma, in quanto con l'acquisto dei predetti rami aziendali acquisivano i requisiti aventi natura meramente *cartolare*, atteso che, per ogni singola cessione, avveniva il trasferimento di un "bene" definito impropriamente know-how aziendale (ma privo di reale contenuto) e di meri valori di bilancio, riferibili ai requisiti economici e tecnici necessari, ma senza l'effettiva acquisizione di personale specializzato e di beni materiali e immateriali, funzionalmente organizzati e idonei per l'esercizio di un ramo d'azienda;

Quanto al capo R) esso delinea condotte che rispondono all'esigenza funzionale per gli associati di assicurare che le imprese acquirenti dei vari rami d'azienda conseguissero, sulla base dei requisiti derivanti dalle sopra indicate cessioni *fittizie*, le attestazioni di qualificazione dell'AXSOA S.p.A., senza che la società di attestazione ponesse in essere alcuna verifica effettiva sul possesso dei requisiti necessari, e perciò versassero cospicue somme di denaro.

Il prezzo pagato dal cessionario al soggetto cedente (riconducibile agli associati) avrebbe rappresentato, di fatto, il prezzo della corruzione associata alla violazione dei doveri d'ufficio, in quanto la AXSOA spa avrebbe rilasciato attestazioni ideologicamente false, essendo ben noto a tutti i soggetti coinvolti, che la società beneficiaria dell'attestazione non avrebbe avuto realmente i requisiti economici e tecnici previsti dal D.P.R. 34/2000 sostituito dal D.P.R. 207/2010.

La provenienza sistematica da illecito dei capitali dell'AXSOA faceva sì che CALCAGNI intestasse fittiziamente a MARINI Giuseppina e RUSSO Giuseppe tutti i beni compiutamente indicati al capo R), con conseguente indubbia configurabilità del delitto di cui all'art. 12 – quinquies legge nr. 356/1992, e che i flussi di denaro provenienti dall'illecita attività ricostruita involgessero la responsabilità per riciclaggio dei singoli ricettori , ossia BIGONZI Raffaella (capi S e T della formulata imputazione) e AMBROSINO Raimondo (capo U della formulata imputazione).

Inevitabile corollario gli illeciti fiscali sub V); W); X); Y) della formulata imputazione.


Il trasferimento fraudolento di valori ex art 12 quinquies legge nr. 356/1992 appare imponente , al punto che è opportuno richiamare i beni che ne costituiscono oggetto, e che danno il senso dell'entità dell'operazione riguardata sotto il profilo delle ricchezze conseguite .

Si tratta

1) delle azioni della AXSOA spa intestata a **MARINI Giuseppina e RUSSO Giuseppe** i quali essendo formalmente proprietari, rispettivamente per il 46% ed il 48,96% del capitale sociale, nominavano e costituivano loro procuratore speciale il CALCAGNI, affinché quest'ultimo potesse, tra l'altro, vendere in loro nome e vece, a chi avesse voluto e per il prezzo ritenuto più conveniente, le azioni di loro proprietà; incassare il prezzo della vendita, rilasciandone quietanza; (All. 91 informativa GDF del 20/12/2012),

2) dei conti bancari e delle somme di danaro ivi depositate intestate alle seguenti persone fisiche e giuridiche:

- **AXSOA spa**: c/c BNL n. 15300, c/c Banca Cassa Risparmio Firenze n. 5290, Banca Credito Cooperativo n. 40348, Sedici Banca c/c n. 30250, utilizzando le



somme giacenti su detti conti per fini personali per complessivi euro 517.931,00, nel periodo dal 5/12/2008 al 7/11/2012 (All. 92 informativa GDF del 20/12/2012);

- **AXSOA spa:** due carte di credito, "CARTA SI", intestate al CALCAGNI e da lui utilizzate per fini personali, n. 4532200001980890, appoggiata al conto corrente n. 4976 acceso presso la BANCA POPOLARE DI SPOLETO (All. 93 informativa GDF del 20/12/2012); n. 5586860000791788, collegata al conto corrente n. 529000 della CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE (All. 94 informativa GDF del 20/12/2012), impiegata per ristoranti ed hotel (24.000 €), abbigliamento (€ 3.635) e spese nel settore aeromobile (€ 4.000).


- **AXSOA spa:** c/c Banca Credito Cooperativo n. 40348, sul quale in data 6/6/2012, il CALCAGNI versava euro 1.000.000,00 (provenienti dal suo conto corrente personale n. 40335, la cui provvista risultava essere pervenuta in data 25/5/2012 con bonifico dalla SERVIZIO ITALIA Società Fiduciaria per un importo pari ad euro 1.140.000 - All. 92 informativa GDF del 20/12/2012) e successivamente prelevava la stessa somma in data 20/8/2012 per acquistare il controvalore in oro depositato presso la Coop. Service in Roma (All. 94/b informativa GDF del 20/12/2012);

- **AXSOA spa:** c/c Sedici Banca n. 30250 utilizzando complessivamente la somma di € 353.100, bonificati dal 31/3/2009 al 25/6/2009 sul c/c della BB FLY srl con sede in Roma (controllata dalla HDUEO Ltd), successivamente trasferiti dalla BB FLY srl al c/c 30226 della HDUEO Ltd con sede in Inghilterra (All. 94/c informativa GDF del 20/12/2012), società di cui il CALCAGNI è socio unico (All. 58 informativa GDF del 20/12/2012; nonché all. 2 informativa GDF del 25/1/2013);

- **AXSOA spa:** c/c BNL n. 15300, utilizzando la somma di € 60.000, bonificati in data 25 giugno 2010, in favore della HDUEO Ltd (All. 95 informativa GDF del 20/12/2012);


- **AXSOA spa:** c/c BNL n. 15300, bonificando alla LUXURY LIVING S.r.l. la somma di € 19.6088,87, per rapporti commerciali inerenti a prestazioni relative alla imbarcazione di proprietà del CALCAGNI (All. 46 informativa GDF del 20/12/2012);

- **AXSOA spa:** c/c 40348 acceso presso la BCC ROMA utilizzando la somma complessiva di € 25.839,78 per pagare le spese relative al matrimonio



avvenuto in data 5/7/2012 tra il CALCAGNI e BIGONZI Raffaella, con due bonifici in favore di NICOLAI RICEVIMENTI S.r.l. (All. 96 informativa GDF del 20/12/2012); nonché utilizzando la somma di € 15.500,00 per il pagamento di una TOYOTA IQ intestata al CALCAGNI Mario, con bonifico in favore della AUTO ROYAL COMPANY S.r.l. (All. 97 informativa GDF del 20/12/2012);

- **AXSOA spa**: c/c 5290 acceso presso la BANCA CR DI FIRENZE utilizzato da CALCAGNI per pagamenti in favore della GIOIELLERIA B S.r.l. di Roma per complessivi € 10.900 (All. 121 informativa GDF del 20/12/2012);
- **AXSOA spa**: c/c n. 15300 acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO utilizzato da CALCAGNI per un bonifico in favore della GIOIELLERIA B S.r.l. di Roma di € 8.000,50 (All. 122 informativa GDF del 20/12/2012);
- **AXSOA spa**: c/c BNL n. 15300, c/c Banca Cassa Risparmio Firenze n. 5290, Sedici Banca c/c n. 30250, utilizzando le somme giacenti su detti conti, con disposizioni di pagamento per complessivi € 1.038.000 in favore della FP S.r.l. rappresentata da POGGI Fabrizio ma amministrata di fatto dal CALCAGNI, sul c/c n. 30236, acceso presso la SEDICI BANCA intestato alla beneficiaria (All. 125 informativa GDF del 20/12/2012);
- **LAVORI GLOBAL SERVICE S.r.l.** rappresentata da **TORELLI Gianluca**, ma di fatto amministrata dal CALCAGNI: c/c n. 1000/4076, acceso presso la BANCA INTESA utilizzato dal CALCAGNI con più operazioni di prelievo per fini personali per complessivi € 94.900,00, nonché per complessivi € 6.500,00 bonificati in favore di **COCCIA COLAIUTA Samantha** e € 53.300,00 con bonifico in favore di INTORCIA Salvatore Marco (dipendente AXSOA) (All. 106 e 109 informativa GDF del 20/12/2012);
- **COCCIA COLAIUDA Antonio**: c/c n. 30404, acceso presso la SEDICI BANCA, utilizzato dal CALCAGNI per l'effettuazione di versamenti dell'importo di 300.000,00 euro alla società HDUEO Ltd e di € 20.000,00 in favore di COCCIA COLAIUTA Samantha (All. 57 informativa GDF del 20/12/2012);
- **SORVILLO Gino**: c/c n. 1014568, acceso presso la CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA utilizzato dal CALCAGNI per pagamenti vari: emissione di un assegno circolare di € 180.000 in favore dell'avv. **BARBERIS Riccardo** (membro della Camera Arbitrale dell'Autorità dei Lavori Pubblici, nonché consulente dell'AXSOA); pagamento di € 40.000 del notaio Giuseppe RAMONDELLI, professionista rogante l'atto per l'acquisto da parte dei coniugi



CALCAGNI - BIGONZI di un immobile situato in Villasimius (CA) per il valore di € 3.350.000,00; tre prelevamenti in contanti per complessivi € 100.000,00 utilizzati da CALCAGNI per l'acconto relativo all'acquisto del predetto immobile di Villasimius; emissione di assegni circolari per complessivi € 19.600,00 intestati a SORVILLE, ma girati e incassati dalla CONTINUA S.r.l. con sede in Villasimius, impresa operante nel settore delle costruzioni e beneficiaria di altre somme di denaro provenienti dalla moglie del CALCAGNI, Raffaella BIGONZI; pagamento di € 4.900,00 con assegno circolare in favore di SORVILLE ma incassato in Villasimius da soggetto da identificare; pagamento con assegno di € 12.500,00 di ADENILSON DA SILVA MANSO, ex dipendente della MATICA S.r.l. rappresentata da Tiziano CALAGNI, figlio di Mario; emissione di un assegno circolare di € 200.000,00 euro in favore di BIGONZI Raffaella; pagamento con bonifico di € 12.905,13 in favore della LUXURY LIVING S.r.l., per rapporti commerciali con CALCAGNI inerenti all'acquisto di arredamenti per una imbarcazione di sua proprietà; emissione di assegno circolare di € 55.000,00 intestati a Nicla BONCOMPAGNI, titolare di ditta di vendita di gioielli ed orologi (All. 35, 35/a, 35/b 35/c, 36, 38, 39, 43, 44, 47, 48, 49 informativa GDF del 20/12/2012, nonché all. 1 informativa GDF del 25/1/2013);

- **FP S.r.l.** rappresentata da POGGI Fabrizio ma amministrata di fatto dal CALCAGNI: c/c n. 30236, acceso presso la SEDICI BANCA, utilizzato dal predetto per pagamenti vari: emissione di diversi assegni in favore di vari soggetti ma di fatto girati ed incassati per complessivi per € 50.000 dalla M.M.G.I. srl ("costruttrice" dell'imbarcazione MY 44 mt denominata H2HOME per conto della HDUEO Ltd), per € 50.000 dalla HDUEO Ltd che li versava alla predetta M.M.G.I. srl, per € 24.998,00 in favore di Walter POIAN amministratore della M.M.G.I. srl; bonifico di € 26.290,00 in favore della SHAWBROOKE SERVICE Ltd, rappresentata da Alessio CHERUBINI, ma riconducibile al CALCAGNI; diversi pagamenti per complessivi € 134.000 verso persone fisiche e/o giuridiche con rapporti commerciali o professionali intrattenuti con CALCAGNI (All. 56, 110, 111, 112, 117, 118 e 119 informativa GDF del 20/12/2012);

- **FP S.r.l.**: c/c n. 8324 acceso presso la BANCA CR DI FIRENZE, utilizzato dal CALCAGNI per un bonifico in favore della GIOIELLERIA B S.r.l. di Roma in

